

LINEE GUIDA DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Articolo 1

1. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo^[1], sono da intendersi come un'opportunità di approfondimento, di personalizzazione del percorso formativo, di sviluppo delle competenze trasversali, e contribuiscono al raggiungimento dei risultati generali di apprendimento previsti per il Corso di Studi.
2. Lo studente avrà a disposizione il numero di crediti stabilito dall'ordinamento didattico del Corso di Studi e l'acquisizione potrà avvenire in qualunque momento del percorso formativo.

Articolo 2

1. Possono dar luogo all'attribuzione di "crediti liberi" le seguenti attività:
 - a) attività curriculari svolte in UniCam;
 - b) attività organizzate da UniCam in collaborazione con IISS (progetto crediti, progetto lauree scientifiche, ...);
 - c) attività extracurriculari svolte in UniCam (seminari, orientamento al lavoro, etc.);
 - d) attività di stage/tirocini aggiuntivi;
 - e) escursioni o viaggi certificati di studio;
 - f) attività curriculari o extracurriculari svolte presso altre sedi universitarie.
2. Ai fini del riconoscimento dei crediti ogni attività deve prevedere un accertamento del profitto.

Articolo 3

1. Per l'attribuzione dei crediti liberi occorre sempre:
 - a) una documentazione dell'attività svolta;
 - b) una determinazione della struttura didattica nella quale è attivato il corso di studi cui lo studente è iscritto, che attesti la congruenza dell'attività svolta con gli obiettivi formativi del corso di studi.
2. Per le attività che prevedono il riconoscimento dei crediti formativi per tutti i Corsi di Studio attivati nell'Ateneo^[2] la deliberazione prevista al precedente comma 1, lettera b) può essere assunta dal Senato Accademico, sentiti i Direttori delle Scuole.

Articolo 4

1. La definizione della quantità di crediti liberi attribuibili, nell'ambito del limite previsto dall'ordinamento del corso di studi cui lo studente è iscritto, deve avvenire esclusivamente sulla base della quantità di impegno, espresso in ore, da parte dello studente (1 credito = 25 ore di impegno complessivo).
2. Ogni singola attività o insieme di attività organicamente strutturate per le quali viene richiesto il riconoscimento deve corrispondere ad un numero intero di crediti formativi.
3. Non possono dar luogo al riconoscimento di crediti formativi attività che richiedano un impegno inferiore alle 25 ore se non come parte di un insieme di attività organicamente strutturate.

Articolo 5

1. Per le attività di cui all'articolo 2, lettere b), c), d) ed e), al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli studenti, la determinazione della struttura didattica di cui all'articolo 3 deve essere acquisita, da parte del responsabile UniCam dell'attività proposta, prima dello svolgimento dell'attività stessa. Nel dare pubblicità all'evento deve essere chiaramente specificato per quali Corsi di Studio l'attività è stata considerata congruente e che l'attività si conclude con un accertamento del profitto.
2. Per le attività che soddisfino i requisiti previsti all'articolo 4, in assenza della determinazione preventiva di cui al precedente comma 1, nel dare pubblicità all'evento deve essere chiaramente specificato che l'eventuale riconoscimento dei crediti è soggetto a successiva valutazione da parte della struttura didattica di afferenza del CdS per il quale se ne richiede il riconoscimento.

Articolo 6

1. Per le attività extracurriculari organizzate da UniCam, di cui alla lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2, sarà fornita agli studenti una scheda di registrazione delle attività svolte. Nella scheda dovranno essere riportate, ad opera del responsabile UniCam:

- a) denominazione e tipologia dell'attività;
- b) numero di ore di impegno complessivo;
- c) modalità di svolgimento di una prova di accertamento del profitto;
- d) firma del responsabile.

La scheda dovrà essere consegnata dallo studente al responsabile del corso di studi affinché la struttura didattica competente possa procedere all'attribuzione dei crediti liberi secondo quanto previsto dalle presenti linee guida.

2. Per le attività curriculari o extracurriculari di cui alla lettera f) dell'articolo 2, lo studente deve presentare apposita domanda completa di marca da bollo (articolo 3 del DPR n.642 del 1972 e circolare esplicativa dell'Agenzie delle Entrate n.29/E del 1 giugno 2005) presso la segreteria studenti, con allegata tutta la documentazione ritenuta utile al fine del riconoscimento dell'attività. Sarà compito delle struttura didattica competente esaminare la richiesta e deliberare l'eventuale riconoscimento dei crediti formativi.

Articolo 7

1. Le Scuole di Ateneo definiscono, in coerenza con le presenti linee guida, le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dei crediti liberi, le procedure ed i tempi per la verifica della coerenza con l'ordinamento didattico del CdS, le procedure ed i tempi per il rilascio della determinazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ed ogni altro dettaglio ritenuto utile